

NORMATIVA

**TES
IND**

CORONAVIRUS

8 agosto 2020

Approvato il nuovo DPCM 7 agosto 2020

In breve

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DPCM 7 agosto 2020 che, tra le varie misure, conferma quanto già previsto per le Attività produttive industriali.
Le misure definite dal provvedimento sono efficaci dal 9 agosto al 7 settembre 2020

TES/IND 240/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Contesto normativo

Il DL 30 luglio 2020, n. 83⁽¹⁾, oltre a prorogare fino al 15 ottobre 2020 alcune disposizioni legate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, aveva prolungato la validità (per un periodo massimo di 10 giorni) del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020**, che a sua volta aveva prorogato il DPCM 11 giugno 2020.

Il nuovo DPCM 7 agosto 2020

Il nuovo DPCM è stato dunque adottato per dare continuità alle misure previste dal precedente DPCM 14 luglio 2020.

Tra le principali misure confermate e contenute nell'art. 1 del provvedimento si segnala:

- l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro (fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico); per rispettare tale obbligo, è consentito l'uso di mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte;
- l'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione: distanziamento e costante e accurata igiene delle mani;
- l'obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (> 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio Medico curante;
- la possibilità di svolgere, tra gli altri, **i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche**

effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile e dalla autoscuole, i **corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci** e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei **percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)** secondo le disposizioni delle singole Regioni, i **corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza**;

- **lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio, nel rispetto dei Protocolli anti-contagio** adottati nel rispetto dei criteri riportati nell'Allegato 10 del DPCM. Viene inoltre raccomandata l'applicazione delle misure dell'Allegato 11;
- **lo svolgimento delle attività inerenti i servizi alla persona**, compatibilmente con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio di appartenenza e nel rispetto dei Protocolli anti-contagio definiti tenendo conto dei criteri riportati nell'Allegato 10 del DPCM;
- **lo svolgimento delle attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- **lo svolgimento delle attività professionali**, per le quali sono raccomandati: la modalità di lavoro agile, ove queste possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l'incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio; l'incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

Attività produttive industriali e commerciali

Sono confermate le prescrizioni secondo le quali tutte le attività produttive e industriali devono operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020 - Allegato 12)**, per i **cantieri (Protocollo 24 aprile 2020 - Allegato 13)** e per il **settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020 - Allegato 14)**.

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l'estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#) ⁽⁶⁾ della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#)
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#)

In base all'art. 4, i Paesi per i quali sussistono limitazioni sono riportati negli **elenchi E ed F dell'Allegato 20** del DPCM.

Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano **dal 9 agosto 2020**, in sostituzione di quelle dettate dal DPCM 11 giugno 2020, come prorogate dal DPCM 14 luglio 2020, e sono efficaci **sino al 7 settembre 2020**.

Allegati



Note

(1) Vedi Circolare TES IND n. **234 del 31 luglio 2020**